

Codice A1512B

D.D. 25 novembre 2019, n. 1600

DGR n. 18-6836 dell'11.5.2018. DD n. 720 del 9.7.2018 e DD n. 808 del 10.6.2019. Bando di finanziamento per la realizzazione di Gruppi Appartamento e Alloggi per persone disabili ai sensi dell'art. 3, c. 4, del D.M. 23.11.2016. Revoca della concessione del contributo alla Cooperativa Esserci s.c.s. per la realizzazione di un Gruppo appartamento per disabili in Torino. Riduzione impegni su capitolo di spesa 275052/19.

Premesso che:

- con la legge 22 giugno 2016, n. 112, comunemente denominata "Dopo di noi", è stato istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, stabilendo che le regioni adottino gli indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l'erogazione dei relativi finanziamenti;
- con la D.G.R. n. 28-4949 del 2 maggio 2017 è stato approvato il Programma attuativo contenente gli indirizzi di programmazione regionale per la realizzazione dei servizi nonché gli interventi strutturali previsti dall'art. 5, comma 4, lettera d) del D.M. 23 novembre 2016 finanziabili mediante il Fondo ministeriale suddetto, così come ribadito nella successiva D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017;
- con la D.G.R. n. 18-6836 dell'11 maggio 2018 sono stati definiti, nell'Allegato 1, i requisiti strutturali e gestionali specifici relativi ai Gruppi Appartamento e agli Alloggi di Autonomia per persone disabili, nonché, nell'Allegato 2, i criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di tali strutture alloggiative, demandando al competente Settore regionale l'adozione dei provvedimenti attuativi della deliberazione medesima;
- ai sensi della citata D.G.R. n. 18-6836/2018, con determinazione dirigenziale n. 720 del 9 luglio 2018 sono stati approvati il bando per l'accesso ai finanziamenti e la relativa modulistica.

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 1637 del 27 dicembre 2018 è stato costituito il Nucleo per la valutazione delle istanze di contributo pervenute in attuazione del suddetto bando;
- a seguito dell'istruttoria effettuata dal suddetto Nucleo di valutazione, con determinazione dirigenziale n. 583 del 23 aprile 2019 sono stati approvati gli elenchi delle istanze idonee (Allegato 1), delle istanze da integrare (Allegato 2) e delle istanze non idonee (Allegato 3);
- con apposita nota è stato richiesto ai soggetti indicati nell'allegato 2 della suddetta determinazione dirigenziale n. 583 del 23 aprile 2019, tra cui la Cooperativa Esserci s.c.s., la documentazione integrativa, da presentare entro il termine del 13 maggio 2019, necessaria per il perfezionamento delle rispettive pratiche;
- entro il suddetto termine è pervenuta la documentazione richiesta e conseguentemente il Nucleo di valutazione ha effettuato l'ulteriore istruttoria sulle 4 istanze valutandole positivamente;
- con la successiva determinazione dirigenziale n. 808 del 10 giugno 2019 sono stati concessi i contributi ai soggetti ritenuti idonei, tra i quali risulta la Cooperativa in oggetto alla quale è stato

concesso un contributo di € 19.386,13 per la realizzazione di un Gruppo Appartamento per disabili nel comune di Torino;

- con nota prot. n. 28796 del 17.06.19 è stata comunicata alla Cooperativa Esserci s.c.s. la concessione del contributo suddetto.

Rilevato che nella suddetta determinazione dirigenziale n. 808 del 10 giugno 2019 sono state confermate e richiamate, anche se non trascritte, tutte le prescrizioni a cui è vincolata l'erogazione dei contributi concessi, così come esplicitato nella D.G.R. 18-6836/2018 e nella Determinazione Dirigenziale n. 720 del 9 luglio 2018 di approvazione del Bando di finanziamento.

Rilevato, altresì, che nello specifico il bando suddetto:

- all'art. 5 "Spese ammissibili a contributo" stabilisce che i contributi assegnati non sono cumulabili con altre forme di finanziamento o di agevolazioni finanziarie previste dalla Regione Piemonte per la medesima struttura;
- all'art. 8 "Vincolo di destinazione" prevede che gli immobili oggetto degli interventi ammessi a contributo siano soggetti a vincolo di destinazione d'uso socio-sanitario della durata di quindici anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del contributo;
- all'art. 10 "Modalità di concessione ed erogazione dei contributi" prevede, ai fini della liquidazione del primo rateo del contributo, la presentazione del suddetto atto di vincolo quindicennale di destinazione d'uso socio-sanitario della struttura.

Considerato che, secondo quanto dichiarato dalla Cooperativa Esserci s.c.s. con nota prot. n. 655 del 15.07.19 e dalla documentazione dalla stessa inviata, risulta che:

- per l'acquisto del Gruppo appartamento in questione la Cooperativa medesima ha beneficiato nel 2012 di un contributo ai sensi della L.R. 23/2004 "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione" che prevede la concessione alle cooperative a mutualità prevalente ed ai loro consorzi di finanziamenti a tasso agevolato e/o contributi in conto capitale; tale finanziamento ad oggi è stato solo parzialmente restituito dalla Cooperativa;
- sulla suddetta struttura è stato apposto, a decorrere dal 10.12.2014, un vincolo quindicennale con la destinazione d'uso di gruppo appartamento per giovani adulti in carico al Servizio di salute mentale delle ASL città di Torino (ora ASL Città di Torino). Tale tipologia di destinatari risulta essere diversa da quella prevista dalla D.G.R. n. 18-6836 dell'11.5.2018 e dalla D.D. n. 720 del 9 luglio 2018 che stabiliscono che le soluzioni alloggiative oggetto di finanziamento siano destinate all'accoglienza di persone con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, prive del sostegno familiare.

Rilevato, pertanto, che l'intervento per cui è stato concesso il contributo risulta in contrasto con i criteri prestabiliti nel Bando in quanto:

- non rispetta il divieto di cumulabilità con altre forme di finanziamento o di agevolazioni finanziarie regionali per la medesima struttura, così come previsto dall'articolo 5,
- non risulta possibile costituire il vincolo di destinazione così come previsto dall'articolo 8, essendo già in essere un vincolo di destinazione di diversa natura.

Dato atto che, per le motivazioni suesposte:

- il Settore "Programmazione Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di Servizio e di Qualità ha provveduto ad avviare il procedimento di revoca del contributo concesso alla Cooperativa Esserci s.c.s. con la determinazione dirigenziale n. 808 del 10 giugno 2019, dandone comunicazione con nota del 19 luglio 2019, prot. n. 34065, e ponendo il termine di 10 giorni dal ricevimento per la presentazione di memorie scritte e documenti e di 30 giorni per la conclusione del procedimento;

- entro i 10 giorni sopra indicati, la Cooperativa Esserci s.c.s. non ha presentato alcuna memoria e/o documento ed è decorso il termine di conclusione del procedimento e pertanto si rende necessario provvedere alla revoca del contributo di € 19.386,13, concesso alla precitata Cooperativa con la determinazione dirigenziale n. 808 del 10 giugno 2019 per la realizzazione di un Gruppo appartamento per disabili in Torino ai sensi dell'art. 3, c. 4, del D.M. 23.11.2016.

Dato altresì atto che l'importo del contributo oggetto di revoca pari ad € 19.386,13, affluirà in avanzo di amministrazione 2019 quale quota vincolata.

Ritenuto pertanto necessario ridurre di € 19.386,13 l'impegno n. 2019/167 sul capitolo 275052/2019 (capitolo d'entrata vincolato 22997 – finanziato mediante FPVCC), al fine di far affluire tale somma in avanzo di amministrazione 2019 quale quota vincolata.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,
vista la legge 22 giugno 2016, n. 112 e s.m.i.,
visto il D.M. 23 novembre 2016,
vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 e s.m.i.,
vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n.14,
vista la D.G.R. n. 28-4949 del 2 maggio 2017,
vista la D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017,
vista la D.G.R. n. 18-6836 dell'11 maggio 2018,
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile",
vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021",
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "L.r. 19 marzo 2019, n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.",
vista la D.G.R. n. 38-8602 del 22 marzo 2019 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011",
vista la D.G.R. n. 36-8899 del 6 maggio 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Compensazione fra capitoli di spesa statali, vincolati alla medesima entrata, relativi al progetto "Dopo di noi",
vista la D.D. n. 838 del 14 settembre 2017,
vista la D.D. n. 720 del 9 luglio 2018,
vista la D.D. n. 1637 del 27 dicembre 2018,

vista la D.D. n. 583 del 23 aprile 2019,
vista la D.D. n. 808 del 10.6.2019,
vista la nota del Direttore regionale prot. n. 34249 del 13.10.2017 con la quale è stata disposta l'assegnazione al Dirigente delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli di bilancio relativi alla materia di competenza,

determina

- di revocare alla Cooperativa Esserci s.c.s. (P.IVA – C.F. 97519050013 - 05177770012) la concessione del contributo di € 19.386,13 di cui alla determinazione dirigenziale n. 808 del 10 giugno 2019 per la realizzazione di un Gruppo appartamento per disabili in Torino ai sensi dell'art. 3, c. 4, del D.M. 23.11.2016;

- di ridurre di € 19.386,13 l'impegno n. 2019/167 sul capitolo 275052/2019 (capitolo d'entrata vincolato 22997 – finanziato mediante FPVCC), al fine di far affluire tale somma in avanzo di amministrazione 2019 quale quota vincolata;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito della Regione Piemonte, Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
Dott. Livio TESIO

Visto di controllo
Il Direttore Regionale
Gianfranco BORDONE

funzionari estensori:
Cristina Cortese
Antonietta Cozzolino